



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

2^ edizione, Novembre/Dicembre 2025

SOMMARIO

RESPONSABILITÀ ERARIALE

Errore fatale durante un intervento chirurgico: responsabilità erariale dello specializzando inserito nell'*equipe*.

(Corte dei Conti, I sez. giurisdizionale centrale d'appello, sentenza 11/09/2025, n. 139)

Il commento (*a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica*) 2-3

APPALTI

La chance è risarcibile se c'è seria probabilità di aggiudicazione, non mera ipotesi.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 settembre 2025, n. 7227)

Il commento (*a cura della Dott.ssa Elisa Landi*) 3-4



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

RESPONSABILITÀ ERARIALE

Errore fatale durante un intervento chirurgico: responsabilità erariale dello specializzando inserito nell'*equipe*.

(Corte dei Conti, I sez. giurisdizionale centrale d'appello, sentenza 11/09/2025, n. 139)

Con la sentenza resa l'11 settembre 2025, n. 139, la Corte dei Conti ha confermato la decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità di un medico specializzando per il danno erariale indiretto determinato dal pagamento effettuato da un ospedale pubblico in favore degli eredi di un paziente deceduto a seguito di errori commessi dall'*equipe* operatoria di cui il sanitario era un componente.

La sentenza offre lo spunto per ricostruire **il ruolo e le responsabilità dello specializzando impegnato in compiti di assistenza ai pazienti**.

La vicenda origina da un **intervento chirurgico con conseguenze letali** eseguito presso una struttura pubblica da un'*equipe* composta dal medico in questione – uno specializzando in chirurgia generale che svolgeva il ruolo di terzo operatore – e da altri due professionisti.

In sede penale, i tre membri dell'*equipe* erano stati ritenuti responsabili di omicidio

colposo per aver determinato con le loro condotte attive e omissive la morte del paziente sottoposto all'intervento. A seguito della instaurazione del processo civile seguiva una transazione con cui l'ospedale si impegnava a versare agli attori una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi scaturenti dalla morte del paziente e conseguente configurazione di un **danno erariale indiretto**. La competente Procura regionale presso la Corte dei Conti agiva poi nei confronti dei singoli sanitari al fine di recuperare quanto versato dall'ente.

Le questioni su cui verteva il processo d'appello inerivano:

1) alla possibilità di considerare in colpa grave uno specializzando che partecipa all'intervento chirurgico con l'incarico di terzo operatore (il che ha impedito l'irrogazione di una sanzione disciplinare);

2) alla sussistenza di un obbligo di vigilanza in capo al medesimo;

3) alla valenza causale della condotta ascritta all'appellante.

Nello specifico, occorreva verificare se potessero ravvisarsi **gli estremi dell'errore marchiano anche a carico di chi, come il terzo operatore, non aveva materialmente eseguito la suturazione** con apparecchiature meccaniche, ma – essendo in prima linea sul campo dell'intervento – non si era reso conto dell'errore e non aveva avvisato gli altri componenti dell'*equipe*. Come noto, **l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'*equipe* medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate**,



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2016, n. 53315).

Nel caso di specie, oltre il fatto che in sede penale si era individuata una grave imperizia di tutti i sanitari coinvolti, per i giudici contabili la mancanza della sutura era agevolmente riconoscibile *de visu* da ciascun membro del team operatorio e tanto bastava per escludere la colpa lieve.

Tanto premesso, la questione riguardava il fatto che l'appellante, all'epoca dei fatti di causa, fosse un medico specializzando e la possibilità che ciò potesse attenuare l'intensità della sua manchevolezza.

Per la Corte di Conti la soluzione è negativa. Nella giurisprudenza penale, si è sottolineato che, **in tema di colpa medica, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia, pur se condivisa con quella di colui che impartisce le direttive; con l'avvertenza che la sua responsabilità dovrà, in concreto, essere valutata tenuto**

conto dello stadio in cui, al momento del fatto, si trovava il suo iter formativo (Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2024-21 gennaio 2025, n. 2399).

Nel caso in esame l'appellante frequentava il quarto anno del percorso specialistico quinquennale e che la **formazione del medico specialista comprende anche la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia, seppure vincolata alle direttive ricevute dal supervisore.**

Infine, in merito alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico, la Corte dei Conti ha ritenuto che la condotta omissiva dello specializzando vada riguardata alla stregua di una **causa dell'evento lesivo**, pur concorrendo con il comportamento degli altri operatori. Ove, infatti, lo specializzando *"avesse segnalato ai colleghi la mancata sutura dell'ansa colica distale, essi avrebbero agevolmente potuto e dovuto [...] procedere all'adempimento anche mediante sutura manuale"*.

Autore: Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"

APPALTI

La chance è risarcibile se c'è seria probabilità di aggiudicazione, non mera ipotesi.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 8 settembre 2025, n. 7227.)

"La risarcibilità della "chance" di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la "chance" di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità".



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di risarcimento del danno da perdita di *"chance"* di aggiudicazione.

La vicenda oggetto del contenzioso trae origine dal ricorso in primo grado promosso da una società, risultata seconda graduata nella procedura di gara indetta da un'Azienda Ospedaliera per l'affidamento del *"Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degeniti e al personale dei presidi dell'ASM, dell'ASP, dell'AOR San Carlo, dell'IRCCS CROB, dell'ARDSU"*, *Lotto n. 3*". In particolare la ricorrente ha contestato la tardività della verifica dei requisiti di esecuzione compiuta successivamente dalla stazione appaltante, e non invece antecedentemente alla stipula del contratto di affidamento del servizio. Per effetto di tale condotta, la società ricorrente era stata privata della possibilità di conseguire l'aggiudicazione.

In primo grado, il TAR ha parzialmente accolto il ricorso promosso, riconoscendo in favore della società ricorrente il danno da perdita di chance di conseguire l'aggiudicazione. Ed invero, il TAR ha ritenuto provato il danno ingiusto subito dalla ricorrente, sulla base della illegittimità dell'attività amministrativa diretta alla contrattualizzazione del servizio ed alla verifica dei requisiti di esecuzione del contratto in capo alla società aggiudicataria, acclarata in sede giudiziaria, siccome immotivatamente tardiva ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016.

Orbene, avverso tale statuizione di primo grado ha promosso appello l'Azienda Ospedaliera.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sul gravame ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado impugnata, ritenendo fondata la condanna dell'Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire l'aggiudicazione in favore della società seconda graduata

determinata dal comportamento ondivago e illegittimo della stazione appaltante. Ed invero, con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito l'importante principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"La risarcibilità della "chance" di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la "chance" di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità"* (ex multis Cons. St., Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147); pertanto *"per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una "chance" è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente indicate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta"*.

In conclusione, dunque, i Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che il ritardo con cui la stazione appaltante ha approntato i mezzi per l'esecuzione del contratto e ha eseguito le verifiche di propria competenza, sono idonee a dimostrare la configurabilità del danno da perdita di chance di aggiudicazione in capo alla società seconda graduata.

Autore: Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".